

[Massimario, I. fall. art. 173](#)

Tribunale di Mantova 18 settembre 2008 – Pres. Bernardi, Est. Laura De Simone.

**Concordato preventivo – Rappresentazione di un attivo superiore a quello effettivo
Atto fraudolento – sottrazione e dissimulazione dell'attivo – Annullamento del concordato.**

Il debitore che chiede di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo e rappresenta ai creditori un attivo diverso e significativamente superiore a quello effettivamente a disposizione della procedura, compie un atto fraudolento, assimilabile ad un atto di sottrazione o dissimulazione dell'attivo, in quanto vizia geneticamente l'accordo che sorregge il concordato, che può costituire presupposto per l'annullamento del concordato. (lds)

SENTENZA

avente per oggetto: annullamento concordato preventivo e dichiarazione di fallimento.

letto il ricorso ex art.186 l.f. proposto dal commissario giudiziale dott. *** per l'annullamento del concordato preventivo della società S. S.r.l. depositato il 10 settembre 2008,

considerato che il Commissario ha esposto che l'attivo della procedura, quantificato in €1.028,109, era costituito, per €850.000,00, da un immobile, valutato dal perito estimatore in €650.000,00 ma per il quale il debitore concordatario aveva depositato un'offerta irrevocabile d'acquisto da parte della società L. S.p.A., con sede in Verona, per l'importo di €850.000,00, e che la società L. S.p.A. ha comunicato, successivamente all'omologazione del concordato, di non aver mai effettuato tale offerta e che la firma ad essa riferita, apposta in calce all'offerta d'acquisto, depositata in seno alla procedura, era falsa;

preso atto anche della relazione del Commissario giudiziale formulata ai sensi dell'art.173 l.f. il 29 luglio 2007;

considerato che la presente fattispecie è regolata dal D.lgs. 5/06 in quanto la domanda di ammissione al concordato è stata depositata il 22 dicembre 2007 e il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura il 28 dicembre 2008, prima quindi dell'entrata in vigore del D.lgs.169/07, e questo ai sensi dell'art.22 del medesimo decreto;

rilevato che in sede di audizione del debitore questi non ha chiesto di provare la riferibilità a L. S.p.A. della proposta irrevocabile d'acquisto dell'immobile di proprietà di S. S.r.l., limitandosi a chiarire di averla ricevuta da un sedicente procuratore di detta società;

ritenuto che sia indubbia la falsa rappresentazione della realtà in cui sono stati indotti i creditori che hanno approvato la proposta, confidando in un attivo sostanzialmente liquido e complessivamente di gran lunga superiore a quello realizzabile nell'ipotesi di vendita a terzi dell'immobile sociale;

considerato che la legge fallimentare non ammette azioni di nullità diverse dall'azione

ex art.138 l.f. e l'atto di frode commesso da S. S.r.l. in danno dei creditori, finalizzato a rappresentare un attivo diverso e significativamente inferiore a quello effettivamente a disposizione della procedura, è assimilabile ad un atto di sottrazione o dissimulazione dell'attivo, in quanto vizia geneticamente l'accordo che sorregge il concordato,

valutato, pertanto, che sussistono i presupposti di cui all'art.138 e art.186 l.f. e conseguentemente deve essere annullato il concordato preventivo di S. S.r.l. in liquidazione, con sede in Mantova, *** omologato con decreto depositato il 22 maggio 2008;

vista l'istanza di fallimento formulata dal Pubblico Ministero all'udienza del 18 settembre 2008;

sentito in merito personalmente il legale rappresentante della società debitrice ed il difensore della medesima che nulla hanno, eccetto rimettendosi alla decisione del Tribunale; ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la società debitrice, già acclarata dal Tribunale nel decreto del 28 dicembre 2007, situazione evincibile dall'entità dei debiti dichiarati e documentati dalla debitrice in sede di domanda di ammissione alla procedura concordataria, debiti tutti puntualmente riscontrati dal Commissario Giudiziale dopo l'ammissione al concordato;

considerato che la debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti indicati nel secondo comma dell'art.1 l.f.;

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è emerso che l'impresa ha un indebitamento grandemente superiore alla soglia di cui all'art.15 ul.co. l.f.;

P.Q.M.

Visti gli artt.138 e 186 l.f.,

annulla

il concordato di S. S.r.l. in liquidazione (C.F. *), con sede in Mantova, **,

visti gli artt. 5 e segg. del R.D. 16.3.1942 n. 267,

dichiara il fallimento di S. S.r.l. in liquidazione (C.F. *), con sede in Mantova, **, in persona del liquidatore *;

nomina Giudice Delegato il dott. Laura De Simone;

nomina Curatore il dott. *;

ordina al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

stabilisce che l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 13 gennaio 2009 ore 9;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali su cose mobili in possesso della fallita, il termine di giorni trenta prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione in Cancelleria delle domande di insinuazione, precisando che le domande pervenute successivamente saranno considerate tardive;

ordina che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 16.3.1942 n. 267.

Così deciso in Mantova, li 18 settembre 2008